



COMUNE DI ROCCA D'ARCE

(Provincia di Frosinone)

Via IV Novembre,1 – CAP 03030 – tel.0776 536263 fax 0776 536420

e-mail: roccadarce59@libero.it

pec: suap.roccadarce@pec.it

AVVIO RICHIESTA COMPOSTIERE E COMUNICAZIONE LINEE GUIDA SUL CORRETTO UTILIZZO

Il Sottoscritto Ing. Luca Folcarelli, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del presente comune;

VISTA la D.C.C. n. 14 del 28.7.2021 con la quale si procedeva ad approvare/modificare il regolamento TARI di questo Ente;

CONSIDERATO che all'art. 21 BIS – Riduzioni del regolamento di cui sopra, si precisa quanto segue:

“La tariffa si applica in misura ridotta alle sole utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

b) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, e che quindi si alimitato a conferire le sole frazioni secche dei propri rifiuti, a queste utenze si applica una riduzione pari al 10 % della quota varibile.

[...] La riduzione ha effetto dalla data di presentazione del modello di autocertificazione.

La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti, ecc.) per la pratica dell'autocompostaggio è presunzione di non applicabilità della riduzione.

[...] L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Qualora detto ente accerti il mancato utilizzo del sistema di compostaggio, pur tempestivamente dichiarato, il contribuente non potrà accedere al beneficio della riduzione e sarà soggetto alle attività di accertamento per l'infedele dichiarazione presentata.

RENDE NOTO

CHE è stata avviata la procedura di richiesta delle compostiere, la quale potrà essere effettuata tramite il modulo allegato alla presente;

PRECISA IN OLTRE

CHE per un corretto utilizzo di dette compostiere risulta necessario attenersi alle seguenti linee guida:

a) il requisito **fondamentale** per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di **successivo utilizzo del compost prodotto**; è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

b) per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale, ad esclusione delle concimaie aziendali. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;

c) essere iscritto a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuovo domicilio o residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;

d) il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto.

e) Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione, su terreni privati adiacenti alle stesse o in disponibilità dell'utilizzatore, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini.

Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

f) Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:

- disponibilità di un'area di almeno 5mq;
- il compostaggio non deve infastidire i confinanti.

È obbligatorio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a **dieci metri** dal confine della proprietà;

2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, **non potrà essere inferiore a dieci metri**.

3. In prossimità delle **abitazioni**: il sito di compostaggio, dovrà essere posizionato ad almeno **dieci metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe**, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

4. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

SONO COMPOSTABILI LE SEGUENTI SOSTANZE:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane raffermo o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevuti di detersivi o chimici in genere) purché non colorati;
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente).

È VIETATO IL COMPOSTAGGIO DELLE SEGUENTI SOSTANZE:

- legno verniciato;
- olio di friggitura;
- lettiere di animali domestici;
- tessuti, sostanze contenenti acidi,
- sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
- vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed alimenti;
- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica.

Rocca d'Arce, lì 21/02/2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Luca Folcarelli)